



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROV. ENNA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DEI CIRCHI DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO

ART. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Le concessioni di aree comunali per l'allestimento di circhi, spettacoli viaggianti e parchi di divertimento sono effettuate in base alle norme del presente regolamento.

ART. 2 – DEFINIZIONE PARCO DIVERTIMENTI

Nel Comune di Barrafranca il Parco Divertimenti tradizionale è allestito in occasione dei festeggiamenti patronali del mese di agosto-settembre sull'area comunale di C.da Gurretta, limitrofa alla Villa Comunale e precisamente segnata nell'unita planimetria: "Piazza Michele Fiore".

Oltre all'area destinata all'installazione degli spettacoli si potranno individuare altri siti, previa autorizzazione della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico.

ART. 3 – PRESENTAZIONE DOMANDE

Le esercenti imprese di spettacoli viaggianti che intendono installare le proprie attrazioni in occasione dei festeggiamenti di cui all'art. 2 devono rivolgere istanza al Comune, in carta semplice, almeno sessanta giorni prima della data di inizio dell'attività del Parco.

Nella domanda essi devono specificare:

1. Generalità complete;
2. residenza o altro recapito;
3. codice fiscale;
4. recapito telefonico;
5. precisa denominazione dell'attrazione risultante dal nulla osta ministeriale (per tiri o rotonde occorre precisare esattamente il tipo di gioco che si intende installare);
6. superficie di ingombro dell'attrazione ad installazione avvenuta;
7. ogni altra documentazione ritenuta idonea dal richiedente.

Le domande presentate in ritardo non saranno accolte, fa fede la data del timbro postale.

Le domande sono esaminate dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Servizio Infrastrutture e dall'Assessore alla P.M., i quali stabiliranno l'organico ottimale del Parco Divertimenti da allestire, autorizzando gli aventi diritto.

ART. 4 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE

Le concessioni ai singoli esercenti dello spettacolo viaggiante sono concesse dal Comune e comunicate dagli interessati trenta giorni prima della data di inizio del Parco Divertimenti.

Per il rilascio della concessione gli esercenti dovranno presentare la seguente documentazione:

1. Marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione di P.S.;
2. nulla osta SIAE;
3. ricevuta di versamento delle tasse concessioni, se e in quanto dovute;
4. copia certificato di collaudo dell'attrazione;
5. copia nulla osta ministeriale per l'anno in corso;
6. licenza di P.S. per le attrazioni gestite;
7. ricevuta versamento tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
8. elenco del personale dipendente.

ART. 5 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE

Le concessioni sono rilasciate in base al requisito di anzianità di frequenza alla manifestazione. L'anzianità di frequenza deve essere continuativa; la mancata partecipazione alla manifestazione di un anno non comporta penalizzazione se giustificata con seri motivi preventivamente comunicati al Comune.

La conferma di accettazione della concessione deve pervenire al Comune, in forma scritta, almeno quindici giorni prima della manifestazione.

Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà il ritiro della concessione per l'anno successivo. L'eventuale posto resosi vacante viene concesso ad altri aventi diritto.

ART. 6 – ANZIANITA' DI FREQUENZA

L'anzianità di frequenza è strettamente personale. In caso di decesso del titolare o di una invalidità al lavoro, o per raggiunti limiti di età pensionabile, l'anzianità viene riconosciuta ai familiari conviventi e cooperanti da almeno 3 anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione.

ART. 7 – NOVITA'

Sono novità le attrazioni per adulti con una sostanziale innovazione rispetto alle precedenti installazioni del Parco Divertimenti.

Ogni richiedente può essere ammesso a partecipare al Parco Divertimenti con più attrazioni, fatte salve le situazioni autorizzate ed esistenti nell'ultimo Parco, tuttavia si potrà concedere l'autorizzazione per una sola attrazione al fine di dare ampia possibilità anche ai nuovi richiedenti.

La concessione alla "novità" installata nel Parco Divertimenti non costituisce requisito di anzianità, tuttavia in mancanza di nuove richieste, si potrà ulteriormente autorizzare la più volte cennata "novità" anche per gli anni successivi.

ART. 8 – GESTIONE

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione, pena la perdita dell'anzianità e la revoca della concessione medesima.

ART. 9 – DURATA MANIFESTAZIONE

Il Comune determina la durata della manifestazione e può autorizzare i singoli concessionari ad anticipare o posticipare l'uscita della manifestazione medesima.

ART. 10 – EMISSIONI SONORE

L'uso degli apparecchi sonori deve essere moderato e comunque entro i limiti ed orari stabiliti dal Comune.

ART. 11 – PRESCRIZIONI

Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluto decoro o moralità, ovvero costituisce elemento di disturbo del parco, il Sindaco può richiederne l'immediato allontanamento.

Gli spettacoli che utilizzano animali sono tenuti al rigoroso rispetto del benessere dei medesimi e delle norme igienico-sanitari ed in particolare ad osservare le prescrizioni di cui agli artt. 672 e 727 C.P.

L'area oggetto della concessione deve essere lasciata sgombra da rifiuti ed in perfette condizioni.

ART. 12 – CAROVANE

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei mezzi di trasporto ha luogo nelle località idonee e secondo le disposizioni indicate dal Comune.

I titolari provvedono, tramite i servizi esistenti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti con l'osservanza della normativa in materia.

L'area deve essere lasciata in perfette condizioni.

ART. 13 – REVOCHE

Le concessioni e le autorizzazioni di P.S. di cui al presente regolamento sono revocabili in qualsiasi momento, per ragioni di ordine pubblico.

ART. 14 – SANZIONI

Le violazioni delle norme di cui al presente regolamento comportano l'immediata decadenza della concessione e, nei casi più gravi, la perdita del requisito di anzianità.